



DELIBERA N. 142 del 28 giugno 2017

Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017: indirizzi alla dirigenza.

La Giunta,

- vista la propria deliberazione n. 13 del 27 gennaio 2017, con cui è stato approvato il Piano delle performance 2017÷2019, al quale sono allegati la Relazione Previsionale e programmatica 2017, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 27 ottobre 2016, e le schede analitiche degli obiettivi operativi 2017;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 51 del 7 febbraio u.s., con la quale sono stati assegnati, ai Dirigenti, gli Obiettivi di Area;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 130 del 22 marzo u.s., con la quale è stato definito provvisoriamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativamente alle componenti stabili e a quelle variabili non soggette a rideterminazione annuale;
- richiamato l'art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999 il quale prevede che, al fine di migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, possa essere destinata al trattamento economico accessorio del personale una quota delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, in particolare, attraverso la stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, di approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, con la quale, all'art. 13 comma 2, è stata confermata la destinazione, al Fondo per la produttività, di un importo pari, al massimo, al 30% di eventuali economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
- ritenuto, pertanto, di determinare nel 30% la percentuale di Ricavi da sponsorizzazione da destinare ad incremento del Fondo;
- preso atto che, ad oggi, i Ricavi di competenza del 2017, relativamente ai contratti di sponsorizzazione, sono pari ad € 23.456,65, il cui 30% corrisponde ad € 7.037,00;
- visto l'art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999, che consente, agli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, un incremento delle risorse variabili, nella misura massima dell'1,2% del Monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza;



- ritenuto, pertanto, di destinare, allo sviluppo delle risorse umane, l'importo di € 23.175,31, pari all'1,2% del Monte salari 1997;
- richiamato l'art. 15, c. 5, del CCNL 1.4.1999, il quale consente, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio di incrementare le risorse del fondo in oggetto della quota necessaria a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale;
- ritenuto di destinare, a tale scopo, la somma di € 167.000,00;
- ritenuto di confermare le somme già destinate, alla data del 31.12.1997, all'attuazione dei "progetti finalizzati", determinate in € 86.783,00;
- ritenuto di fissare i seguenti criteri generali, con i quali correlare i servizi aggiuntivi e/o migliorativi, da realizzarsi nel corso dell'anno, alle somme rese disponibili per l'incremento del fondo, di cui ai punti precedenti:
 - art. 15 c. 5 CCNL 1.4.1999: nuove attività oppure miglioramento di attività precedenti (incremento livello del servizio a personale invariato);
 - art. 15 c. 1 lettera n) CCNL 1.4.1999: realizzazione di attività, anche pluriennali e/o obbligatorie per legge, di miglioramento di servizi all'utenza;
 - art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999: altre attività di miglioramento di processi interni con impatto indiretto sui servizi erogati all'utenza esterna;
- ritenuto, quindi, di determinare complessivamente in € 284.396,06 le risorse variabili da destinare provvisoriamente all'integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017;
- viste le schede, allegate sub b), che illustrano, per ogni servizio aggiuntivo, i benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, che comportano il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, individuati dal Segretario Generale e dai dirigenti e compendiate, sub 1) al medesimo allegato b), nell'ambito del programma delle attività dell'anno 2017, approvato dalla Giunta con la citata deliberazione n. 13 del 27.1.2017, e che consentono di incrementare le risorse del fondo in applicazione a quanto previsto dall'art. 15, c. 5, dall'art. 15 c. 2 e dall'art. 15 c. 1 lettera n) del CCNL 1.4.1999;
- preso atto che il valore totale dei servizi aggiuntivi di cui al punto precedente, determinato secondo i criteri illustrati nella relazione, cui si rimanda, risulta pari ad € 438.817,05;



- visto il parere ARAN RAL_1831 dell'8 marzo 2016, nel quale l'Agenzia evidenzia come: *“le risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;...- quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente”*;
- vista, in tal senso, la delibera della Corte dei Conti Liguria, n. 39/2016, con la quale, la magistratura contabile, nel giudizio instaurato nei confronti della provincia di Savona a seguito della verifica contabile da parte degli ispettori del MEF, prendendo atto che il CCNL 1/4/1999, all'art. 17, statuisce che *“Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”*, hanno riconosciuto, anche in base a quanto stabilito dall'ARAN con il parere di cui al punto precedente, la legittimità di corrispondere, al personale, incentivi a valere su risorse allo scopo stanziato, in virtù dell'art. 15 c. 5, *“anche per miglioramenti che si ripetono negli anni, purché significativi e visibili”*;
- preso atto che, a norma del CCNL, le risorse stabili non utilizzate per gli impieghi fissi e ricorrenti possono essere destinate, di anno in anno, all'incentivazione del personale;
- preso atto che le risorse variabili, al contrario, non possono essere utilizzate per il finanziamento degli istituti aventi carattere fisso e ricorrente;
- ricordato che le risorse previste dall'art.15, 1° comma, lettere b) e c), e 2° comma, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a



seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

- ritenuto che, pertanto, tali somme, potranno essere rese disponibili, a seguito del positivo accertamento da parte dell'O.I.V. del raggiungimento degli obiettivi, secondo il seguente criterio:

% di realizzazione complessiva degli obiettivi	% di risorse aggiuntive erogabili
Oltre il 90%	100%
Fra l'80% ed il 90%	90%
Fra il 65% e l'80%	75%
Fra il 50% ed il 65%	50%
Sotto il 50%	0%

- visto l'art. 1 c. 236 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*;
- visto, quindi, l'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che dispone che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*



corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]”;

- vista la deliberazione n. 34/2016 della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, la quale, evidenziando le differenze fra la norma adesso abrogata (art. 1, c. 236 citato) e quella precedente (comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 456 della legge n. 147/2013), ha sottolineato che: *“Quanto, infine, alla mancata riproposizione del periodo finale del comma 2-bis, che rendeva permanenti gli effetti delle riduzioni di risorse operate in conseguenza della contrazione del personale in servizio, si rileva che il nuovo tetto di spesa è stato posto in funzione della prevista adozione, entro il 2016, dei decreti legislativi di riordino, ai sensi degli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015, della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la quale andrà a ridefinire, come già accennato, le modalità di attribuzione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dirigente nonché i sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dal restante personale. In questa prospettiva, viene meno in radice l’esigenza di consolidare gli effetti prodotti dalla disciplina vincolistica transitoria.”*;
- preso atto che, pertanto, una lettura sistematica delle norme precedenti e delle interpretazioni della Corte dei Conti, sembrerebbe indicare di dover considerare, quale limite del Fondo 2016 cui fare riferimento quello al lordo delle decurtazioni disposte, in ossequio del citato art. 1 c. 236 della L. 208/2015;
- considerato, tuttavia, che *“il corrispondente importo determinato per il 2016”* è, in realtà, il Fondo certificato, al netto delle decurtazioni operate;
- ritenuto, pertanto, in via prudenziale e vista anche la posizione, in tal senso, di Unioncamere nazionale, di prendere, quale importo base su cui confrontare il Fondo 2017, quello relativo all’anno 2016, comprensivo delle decurtazioni, riservandosi di procedere ad una variazione del Fondo, qualora intervenissero interpretazioni ufficiali diverse;
- preso atto della nota trasmessa dalla delegazione trattante di parte sindacale, prot. n. 16237 del 27.6.2017, con la quale la Rsu e le Organizzazioni sindacali ritengono opportuno che le delegazioni trattanti nei prossimi mesi ridiscutano l’interpretazione data dall’ente all’applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che comporta una riduzione del fondo pari a € 11.397,50;
- preso atto che, pertanto, l’importo massimo del Fondo 2017, al netto dei risparmi, risulta pari ad € 698.169,02;



- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 21 dicembre 2016, di approvazione del preventivo annuale 2017 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 13 gennaio 2017, di ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 31 del 22 dicembre 2016, di approvazione del budget direzionale 2017;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 626 del 22 dicembre 2016, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- vista la relazione tecnico-finanziaria alla composizione del Fondo che, allegata sub a) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante, e fattone proprio il contenuto;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Segretario Generale;
 - il parere finanziario contabile favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria;
 - il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- visto il parere dei Revisori dei Conti;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 5 dicembre 2011;
- visto il Regolamento della Giunta Camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA



- a) di destinare la somma di € 167.000,00 ad incremento delle risorse variabili, prevista dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e legata alla prestazione di nuovi e maggiori servizi con una riorganizzazione delle risorse umane esistenti;
- b) di stabilire nell'1,2% la percentuale del Monte salari 1997 da destinare ad incremento del Fondo, per un importo di € 23.175,31;
- c) di confermare, in € 86.783,00, la disponibilità delle risorse previste dall'art. 15 c. 1 lettera n) del C.C.N.L. 1.4.1999;
- d) di quantificare, pertanto, complessivamente in € 276.958,31 la somma da destinare all'incentivazione del personale, legata al raggiungimento degli obiettivi compendati nell'allegato sub b.1);
- e) di determinare provvisoriamente in € 7.037,00 la somma, destinabile al Fondo per la produttività, riveniente dalle economie di spesa derivanti, ad oggi, dalle sponsorizzazioni;
- f) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 284.396,06 le risorse variabili da destinare provvisoriamente ad incremento del Fondo dell'anno 2017;
- g) di dare atto che, le risorse aggiuntive di cui ai precedenti punti, potranno essere rese disponibili solo previo accertamento, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, del raggiungimento degli obiettivi ed azioni di cui all'allegato b.1), secondo i seguenti criteri:

% di realizzazione complessiva degli obiettivi	% di risorse aggiuntive erogabili
Oltre il 90%	100%
Fra l'80% ed il 90%	90%
Fra il 65% e l'80%	75%
Fra il 50% ed il 65%	50%
Sotto il 50%	0%

- h) di determinare, complessivamente, in € 6.387,20, i risparmi dello straordinario da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;
- i) di determinare, altresì, in € 20.995,28 i risparmi del 2016 da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;



- j) di confermare, in € 400,75, i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999, da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;
- k) di autorizzare, quindi, il Segretario Generale a rideterminare il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti precedenti;
- l) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Vice Presidente
(Andrea Prando)

Il Segretario Generale
(Dott. Cesare Veneri)

- Allegati:**
- a) Relazione tecnico-finanziaria al Fondo;
 - b) Relazione dei benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che comportano il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
 - b.1) Schede obiettivi ed azioni di miglioramento;
 - b.2) Modalità di determinazione del valore delle azioni;
 - c) Parere Collegio dei Revisori dei Conti.